

ALLEGATO A

SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.

Il vigente quadro di riferimento per gli Enti locali è costituito dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, "Decreto crescita", che all'art. 33 c.2 prevede che i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione.

Inoltre per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come specificato della Corte dei conti Sezione Autonomie N° 4/2019, vige l'obbligo di rispettare il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008, ex art. 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e la determinazione dei limiti assunzionali può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, con la conseguenza che il limite può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un'unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l'Ente, nell'esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore. Il Comune di Miagliano rientra nella fascia comuni con meno di 1.000 abitanti, ed il valore-soglia di riferimento del rapporto tra spese di personale e spese correnti è del 29,5%. Il Comune sconta una rilevante carenza di personale, avendo solo due dipendenti da adibire alle molteplici attività quelle istituzionali (anagrafe, stato civile ed elettorale, finanziario).

Capacità assunzionale sulla base dei vigenti vincoli di spesa

In applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione dell'ultimo triennio approvato e pertanto degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2024 per la spesa di personale:

TIPO ENTRATA	2022	2023	2024
ENTRATE CORRENTI	664.884,35	561.842,40	676.906,84

TOTALE ENTRATE Media triennio precedente 634.544,53

TOTALE ENTRATE Media triennio precedente al netto FCDE 625.113,28

Il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti calcolato per questo Comune sul rendiconto anno 2024 è il seguente:

PTFP 2025-2026-2027

Spesa personale 2024 100.943,06

Media entrate 625.113,28

Percentuale 16,00 %

Il Comune di Miagliano, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera a) prevista dall'art. 3 del richiamato DM (comuni da fino a 1 .000 abitanti) ed avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti nel 2024 pari al 16 %, inferiore quindi alla soglia del 29,50 %, di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del medesimo decreto, può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla predetta soglia massima;

Per effetto di quanto previsto all'art. 5 del richiamato DM in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2025, il Comune di Miagliano può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato alla Tabella 2 del suddetto art. 5 (pari al 34% della spesa 2018), in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 e per effetto di quanto previsto all'art. 7 del richiamato DM le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

Pertanto lo spazio finanziario a regime disponibile per nuove assunzioni nel triennio 2025-2027, determinato secondo il rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti previsto all'art. 4 del richiamato DM, è il seguente:

PTFP 2025-26-27

Spesa personale 2024	100.943,06
Media entrate	625.113,28
Applicazione % tabella 1)	29,50%
Valore finanziario teorico a regime	184.408,42
Limite spesa anno 2008	98.242,84
Spesa personale anno 2024	100.943,06

Il piano triennale del fabbisogno del personale è stato oggetto di aggiornamento con delibera G.C. n. 26 del 01.07.2025 dando atto che è intenzione dell'amministrazione comunale

Al fine di garantire il servizio tecnico - manutentivo, è intenzione dell'Amministrazione Comunale, di avvalersi della collaborazione di dipendenti di altra P.A., previa acquisizione di apposito nulla-osta, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza oltre ad attuare una mobilità interna della dipendente

attualmente incardinata all'ufficio anagrafe/segreteria per un monte ore pari al 30% (10 ore) del tempo

pieno (36 ore), per il restante 70% delle ore (26 ore) resterà addetta alle funzioni di segreteria/anagrafe;

Dato quindi atto che questo Comune ha attualmente in servizio n. 2 dipendenti di ruolo, Istruttore Amministrativo Categoria C;

Si rende necessario ed indispensabile assicurare il regolare svolgimento del servizio fondamentale di

Ufficio tecnico, nonché il servizio ad esso correlato di tipo tecnico manutentivo attraverso l'attuazione di una mobilità interna per un monte ore pari al 30% del complessivo;

Si rende altresì necessario istituire uno staff del Sindaco con funzioni supporto nella elaborazione e

attuazione delle politiche, specie quelle tributarie/fiscali, curandone l'aspetto relativo alla comunicazione e ai processi partecipativi alla cittadinanza e le realtà istituzionali esterne (ivi

comprese le società partecipate erogatrici di servizi pubblici), svolgendo attività di raccordo tra il vertice politico e quello amministrativo e infine supportando l'Amministrazione al fine di conoscere le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo, l'accesso alle quali può tradursi nella possibile erogazione di nuovi/migliori servizi, con impatto minimo sulla collettività;

Con l'attuazione della presente programmazione per l'anno 2025 l'Ente rispetta il Decreto Ministero per la Pubblica Amministrazione attuativo del D.L. 34/2019 art. 33, collocandosi al di sotto del valore soglia del 29,5%, per i Comuni con meno di 1.000 abitanti, che consente anche l'incremento della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato;

È stato altresì prevista la possibilità di avvalersi per l'anno 2025 della collaborazione temporanea di dipendenti di altra P.A. ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge finanziaria 2005, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza per assicurare il regolare svolgimento non solo del servizio tecnico ma anche di quello amministrativo.

La proiezione contabile dei costi di personale al fine di valutare l'attuale capacità del Bilancio di sostenere la spesa di personale, e fatti salvi possibili scostamenti sulle decorrenze ma nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, prevede eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici compresi i cantieri di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (tra cui art. 9 comma 28 D.L. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale.

Tutte le assunzioni, avverranno secondo le procedure ordinarie di reclutamento: mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; eventuale scorrimento di graduatorie di altri Enti e/o selezione degli iscritti alle liste di collocamento, concorso pubblico per titoli ed esami, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento della procedura di mobilità di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, oltre ad eventuale esperimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30, comma 2 bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 che, per effetto dell'art. 3 comma 8 L. 56/2019, è divenuta facoltativa fino al 31.12.2024 e, comunque con eventuali altre forme assunzionali previste dalle disposizioni normative;

Il DL 44/2023 dispone all'art. 3 comma 6 l'esclusione del trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. La disposizione trova applicazione per gli anni 2023-2026.

La norma dispone: " Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233", che saranno conteggiati solo ai fini della capacità assunzionale.

Certificazione del Revisore dei Conti: La sottosezione "Fabbisogno del Personale" è stata sottoposta al parere del Revisore dei Conti, per accertarne la conformità rispetto al principio del contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 448/2001. Il parere è stato reso unitamente alla deliberazione di GC n. 26 di aggiornamento del DUPS in data 01/07/2025.